

Stato l'esercizio del diritto di clemenza, e fu anche per questa ragione che, nei paesi dove ne sorse il dubbio, fu esercitato dal principe il diritto dell'amnistia.

Ciò posto, conchiudo.

Non puossi fare una legge abolitiva di un reato se non che pell'avvenire, ed il deputato Cancellieri si riferisce al passato ed a casi speciali.

Non puossi fare da noi un'amnistia, perchè essa rientra nelle prerogative della Corona.

Per tali ragioni spero che la Camera vorrà accettare la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Correnti a venire alla tribuna per presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

CORRENTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge pei provvedimenti finanziari. (V. Stampato n° 48-A)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Io do ben volentieri la parola all'onorevole Villa; ma non posso a meno di richiamare la Camera ad avvertire che se quando si tratta di prendere o no in considerazione un progetto di legge, si lascia introdurre questo sistema di proporre questione pregiudiziale contro la così detta presa in considerazione, e di proporla distinta dalla questione di merito, necessariamente si elude il regolamento.

Il regolamento all'articolo 44 dice, che non ci deve essere se non che lo sviluppo dei motivi fatto dal proponente, un discorso in contrario ed una replica del proponente stesso. Non ci deve essere dunque che un discorso contro. Se si ammette la questione pregiudiziale contro la presa in considerazione, io non posso fare a meno di dare la parola a quanti la domandano sulla questione pregiudiziale, e così la prescrizione del regolamento rimane elusa.

Io intendo il regolamento così: che cioè debba parlare un solo opponente, e che esso, o parli per motivi pregiudiziali, o parli per ragioni che riguardano il merito, in sostanza mira ad un effetto pregiudiziale, vuole che non sia presa in considerazione la proposta di legge; e, quando un opponente ha parlato, non si debbono ammettere altri con la pretesa distinzione tra questioni pregiudiziali e questione di merito. In breve, se nel prendere in considerazione i progetti d'iniziativa parlamentare, mentre il regolamento prescrive un modo eccezionale e sommario di discussione, si ammettessero le questioni pregiudiziali separatamente da quelle di merito, si eluderebbe il sistema prescritto dal regolamento, e si commetterebbe un'ingiustizia a carico di quei deputati che fossero stati i primi a do-

mandare la parola e ad iscriversi contro la presa in considerazione.

Ciò detto, io di buon grado do la parola all'onorevole Villa.

VILLA TOMMASO. Io mi atterrò strettamente alla questione pregiudiziale opposta dall'onorevole Crispi.

Il deputato Crispi non si faceva ad indagare le ragioni della legge proposta dall'onorevole Cancellieri; egli vi veniva dicendo: che questo progetto di legge non si potesse neppure discutere ed esaminare. E ciò vi diceva allegando come la Camera avesse anticipatamente col suo voto del 22 marzo pregiudicata già la questione, e non potesse contraddirsi. Aggiunse poi in seguito, come con questo progetto di legge si venisse ad offendere una delle più sacre prerogative della Corona.

Mi rincresce di dovere, per la prima volta che io prendo la parola in questo Parlamento, dissentire da uno dei più onorevoli oratori di quel partito a cui mi onoro di appartenere; ma lo faccio volentieri, perchè seguo quelle massime medesime con cui poc'anzi egli stesso esordiva: *bisogna essere logici*; ed io voglio esserlo ad ogni costo.

Che cosa si faceva il 22 marzo? Il 22 marzo la Camera era compresa da questo grande pensiero. Essa sentiva di dovere una solenne riparazione a coloro i quali pensando all'Italia e combattendo per essa, erano per avventura trovati in opposizione a quelle leggi che la necessità dei tempi ancora conservava nell'italiano Piemonte. La Camera compresa da questo pensiero andava indagando il modo di poter esprimere il suo desiderio senza offendere un passato di onorata ricordanza. Prevalse l'opinione che non lo si potesse, e c'era una legge; e delle leggi qualunque esse siano noi tutti qui siamo servi, se vogliamo essere liberi: *Legum servi sumus, ut liberi esse possimus*. Per quanto adunque fosse concorde il volere di aprire le porte di quest'Aula a quella grand'anima che è Giuseppe Mazzini, trovammo però nella legge un ostacolo insormontabile.

Ora che cosa viene a fare il deputato Cancellieri? Egli viene a dire alla Camera: quella legge di proscrizione contro alcuno dei migliori intelletti può cessare. Voi potete mutare la legge, voi potete interpretarne le dubbiezze, voi potete dichiarare che le sanzioni penali contro certi fatti che la condizione politica dei tempi aveva motivato, oggi non esistono più. È una dichiarazione che il potere legislativo pronuncia, secondo la quale certi atti che prima erano qualificati reati, son oggi cancellati dal novero dei medesimi, e gli effetti di certe condanne sono per logica conseguenza annullati.

Non vi è adunque questione pregiudiziale; nè ad autorizzare la discussione del progetto di legge del deputato Cancellieri si viola alcun principio.

Il 22 marzo la Camera, lo dico di nuovo, era astretta